



Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri

I Reparto - SM - Ufficio Personale Marescialli

N. 944001-1/T70-1/PERS. MAR.

ROMA,

- 4 GEN, 2021

AI COMANDI DIPENDENTI FINO
A LIVELLO COMANDO DI STAZIONE E PARITETICI

LORO SEDI

OGGETTO: VALORIZZAZIONE DELLA PROFESSIONALITÀ DEI COMANDANTI DI STAZIONE TERRITORIALE E CRITERI PER L'AVVICENDAMENTO NELL'INCARICO.

RIFERIMENTI NORMATIVI

- D.P.R. 15 marzo 2010, n. 90 "Testo Unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare";
- D.Lgs. 15 marzo 2010, n. 66 "Codice dell'Ordinamento Militare";
- Regolamento Generale per l'Arma dei Carabinieri;
- Pubbl. "Raccolta di disposizioni riguardanti le assegnazioni e i trasferimenti dei Marescialli, Brigadieri, Appuntati e Carabinieri", ed. 2017;
- Circolare n. 40501-1/T-278-2/PSAC di prot. datata 29 gennaio 1993 del Comando Generale - I Reparto - SM - Ufficio Personale - "Sottufficiali 'comandanti di stazione'";
- Circolare n. 944001-1/T65-1/PERS.MAR. di prot. datata 21 settembre 2020 del Comando Generale - I Reparto - SM - Ufficio Personale Marescialli - "Designazione dei Comandanti di Stazione dell'Organizzazione Territoriale".

1. La compiuta maturazione professionale dei ruoli dirigenziali e direttivi passa attraverso la ponderata diversificazione delle esperienze, volta ad accrescerne la statura complessiva per mezzo dell'assunzione di svariati incarichi di impegno crescente, in ragione della progressione di carriera e delle competenze parallelamente acquisite sul campo.
2. Quanto sopra assume particolare rilievo con riguardo all'espletamento di funzioni di comando, soprattutto di reparti di riconosciuto rilievo istituzionale. In proposito, è indubitabile che la Stazione territoriale sia l'unità operativa fondamentale dell'Arma dei Carabinieri, in quanto elemento cardine su cui si fonda la capacità di risposta dell'Istituzione alla sempre più articolata domanda di sicurezza dei cittadini, che sono e restano al centro della missione istituzionale. Per questo motivo, la figura del Comandante di Stazione è da sempre paradigma dominante nell'immaginario collettivo e riferimento imprescindibile nella considerazione delle Autorità e delle comunità locali. Ne consegue che risulta fondamentale affidare lo specifico incarico a Luogotenenti e Marescialli in grado di affrontare con la massima efficacia le molteplici e viepiù complesse sfide connesse con il delicatissimo tema della tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica sul territorio, affinandone costantemente le complessive capacità richieste dal ruolo, così da renderle ancor più adeguate all'importanza delle funzioni assolte.
3. Nel precipuo intento di valorizzare la professionalità di tali Comandanti, mettendone a sistema la motivazione interiore, le competenze acquisite, l'affidabilità intrinseca e le potenzialità evidenziate, è avvertita, pertanto, l'esigenza di prevederne il fisiologico avvicendamento nello specifico incarico, secondo criteri ancorati - di massima - alla funzionale corrispondenza tra la differenziata complessità e onerosità del comando e i livelli di grado e di esperienza acquisiti.

Si tratta di un meccanismo di lungo termine che tende a coniugare efficienza e stimoli professionali, mutuato – con le opportune mitigazioni – dai profili di impiego del ruolo Ufficiali e comunque caratteristico di tutte quelle cariche istituzionali contraddistinte da peculiari responsabilità, costituendo, inoltre, elemento di garanzia in termini di imparzialità e di efficacia nella gestione del reparto.

Nelle more della compiuta definizione di una matrice di fasce-grado abbinate alle differenziate tipologie di Stazione, è possibile introdurre sin da ora, *con carattere di progressività*, un criterio di permanenza al comando della stessa Stazione. Il parametro temporale, arricchito da opportuni elementi di flessibilità, costituirà volano e, insieme, completamento di quello derivante dal suddetto modello funzional-ordinativo e sarà evidentemente applicato altresì ai Comandanti di Tenenza.

Tale limite è fissato, a regime, in 10 anni, comprensivi dell'eventuale richiamo in servizio dall'ausiliaria, ed è suscettibile di un massimo di due dilazioni annuali, accordate dai Comandanti Interregionali - sulla base di proposte motivate dai Comandanti di Corpo - per “motivi eccezionali” in ragione delle esigenze di servizio e/o delle problematiche individuali prospettate. L'avvio dei trasferimenti è previsto, gradualmente, a partire dal 2022.

4. A tal fine, i Comandanti di Legione predisporranno per tempo una programmazione dei movimenti dei Comandanti di Stazione, in ragione delle varie circostanze che determinano la necessità di avvicendamento nell'incarico (es. raggiungimento del periodo massimo di permanenza al comando della Stazione, trasferimento a domanda o d'autorità, congedamento, etc.).


Allo scopo di garantire una sequenziale e armonica realizzazione del progetto, è stato peraltro previsto un “*regime transitorio*”, secondo la tempistica descritta in **Allegato “A”**, durante il quale *non* saranno soggetti a trasferimento (*esclusivamente in relazione al raggiungimento dei limiti di permanenza di cui alla presente circolare*) coloro che si trovino già in ausiliaria o a meno di 5 anni dal collocamento in quiescenza, potendo tuttavia conservare l'incarico solo per un massimo complessivo di ulteriori 5 anni a decorrere dal 2022.

5. È utile evidenziare come l'avvicendamento del personale:

- non debba essere sottoposto a rigidi automatismi, restando infatti salva la predetta possibilità, per ciascun Comandante di Corpo, di richiedere in casi eccezionali la permanenza nell'incarico, per un massimo di due ulteriori anni;
- debba tenere in considerazione le aspirazioni individuali ad essere possibilmente destinati ad altre sedi e/o incarichi di gradimento affinché, nell'assecondare il più possibile le legittime aspettative di ognuno (*considerando, altresì, le esigenze personali e famigliari oltre alle aspirazioni professionali*), ciascuno sia posto nelle condizioni di garantire il massimo rendimento, anche in ragione del percorso professionale affrontato sino a quel momento (che dovrà essere sempre più orientato verso l'assunzione di incarichi di rilievo crescente, correlati all'esperienza maturata e al grado acquisito);
- sarà disposto “per servizio” con oneri a carico dell'Amministrazione, attraverso l'individuazione di soluzioni frutto della partecipazione dialogica degli interessati al processo decisionale e del bilanciamento tra le esigenze dell'Amministrazione e le necessità personali, al fine di addivenire a provvedimenti il più possibile condivisi. In tal senso, i Comandanti di Stazione, nel momento in cui è programmato il loro avvicendamento, potranno eventualmente avanzare istanza per specifici incarichi/sedi, anche al di fuori delle tempistiche che regolano la pianificazione annuale dei trasferimenti. In tali casi, prevalendo il soddisfacimento di occorrenze personali, il movimento sarà determinato “a domanda”.

6. Il reimpiego dei Comandanti di Stazione nell'ambito della procedura in trattazione - *il cui esito sarà annualmente riferito da ciascun Comando Interregionale a questo Comando Generale* - dovrà essere calendarizzato entro il 31 agosto dell'anno successivo al compimento del periodo massimo di comando, anche al fine di consentire la necessaria riorganizzazione della vita personale e familiare dei militari trasferiti.
7. La rilevante portata della manovra testé impostata rende tuttavia opportuna una ulteriore verifica degli effetti producibili in concreto; pertanto, in fase di prima applicazione, a chiusura della pianificazione svolta dai Comandanti di Legione alla fine del primo semestre del 2021, verrà loro richiesta, tramite i Comandanti di Vertice, un'analisi delle eventuali criticità, per valutare se impongano una rimodulazione delle disposizioni in argomento.
8. Contestualmente, in continuità rispetto a quanto riconosciuto dalla legge di bilancio 2021 che estende a tutti i Comandanti di Stazione territoriale l'indennità di comando - oggi prevista solo per quelli di reparti (Tenenze e Stazioni) con una forza organica superiore o uguale alle 17 unità - il Comando Generale proseguirà lo studio rivolto a individuare correttivi incentivanti - giuridici, economici e di progressione di carriera - utili a riconoscere ancor più la centralità delle mansioni di cui trattasi e le connesse responsabilità, anche con riguardo alla differenziazione dei livelli di comando e con riferimento ad altre tipologie di incarichi, siano essi operativi o di natura burocratica, nell'ottica dello sviluppo direttivo della carriera del ruolo Ispettori, delineato dalle recenti modifiche normative.
9. Allo scopo di illustrare più approfonditamente gli obiettivi perseguiti e i criteri e le modalità di attuazione della presente circolare, sarà programmato un ciclo di incontri con il personale del Comando Generale presso i Comandi Legione.

IL COMANDANTE GENERALE
(Gen. C.A. Giovanni Nistri)



**Criteria per l'avvicendamento dei Comandanti di Stazione
- Limiti di comando del reparto -**

	Assegnazione (1)		Permanenza ordinaria quale Comandante della Stazione <i>(a cui sommare l'eventuale proroga annuale disposta al massimo per un biennio)</i>		Da reimpiagare
	dal	al	oltre anni (2)	maturata entro il	entro il
Transitorio (3)	prima del 31/12/2005		16	31/12/2021	31/08/2022 o nei 2 anni successivi
	01/01/2006	31/12/2008	14	31/12/2022	31/08/2023 o nei 2 anni successivi
	01/01/2009	31/12/2011	12	31/12/2023	31/08/2024 o nei 2 anni successivi
	01/01/2012	31/12/2014	10	31/12/2024	31/08/2025 o nei 2 anni successivi
Ordinario	01/01/2015	31/12/2015	10	31/12/2025	31/08/2026 o nei 2 anni successivi
	01/01/2016	31/12/2016	10	31/12/2026	31/08/2027 o nei 2 anni successivi
	01/01/2017	31/12/2017	10	31/12/2027	31/08/2028 o nei 2 anni successivi
	01/01/2018	31/12/2018	10	31/12/2028	31/08/2029 o nei 2 anni successivi
	01/01/2019	31/12/2019	10	31/12/2029	31/08/2030 o nei 2 anni successivi
	01/01/2020	31/12/2020	10	31/12/2030	31/08/2031 o nei 2 anni successivi
	<i>a seguire, si considererà l'assegnazione nell'arco dell'anno immediatamente successivo</i>		10	<i>31 dicembre del 10° anno successivo a quello in cui il militare è stato nominato Comandante della Stazione</i>	<i>31 agosto dell'anno successivo a quello in cui è stata maturata la permanenza ultradecennale quale Comandante della Stazione o negli anni seguenti a seguito della concessione delle 2 proroghe annuali</i>

(1) nel caso di modifiche ordinarie e/o di denominazione del reparto comandato, il momento dell'assegnazione sarà computato tenendo conto anche dei periodi temporali antecedenti il cambio ordinativo e/o di denominazione.

(2) nel conteggio si dovranno computare i periodi di comando "in sede vacante" e non quelli di comando "interinale".

(3) esclusi i Comandanti di Stazione che, al momento del compimento della permanenza massima nell'incarico, si troveranno a meno di 5 anni dal collocamento in quiescenza, comprensivi delle eventuali dilazioni annuali concesse.